

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

001401 30.12.2016

N°	DATA
----	------

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

**CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA
"CENTRO BERNE" DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO
DEGLI STUDENTI.**

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant' Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Atteso che, con nota prot. n. 34265 del 24.10.2016, la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Centro Berne", con sede legale in Milano, ha chiesto di procedere alla stipula di convenzione con l'Azienda Sociosanitaria Territoriale della Valle Olona, al fine di definire detta ASST sede di tirocinio dei propri allievi;

Richiamato l'art. 3 della legge 18.02.1989, n. 56, nella parte in cui subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale,

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 381.800-699.111
Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.1 / Presidio Osped. Gallarate: Via Pastori, 4 - Tel. (0331) 751.111
Presidio Osped. Angera: Via Bordini, 9 Tel. (0331) 961.111 / Presidio Osped. Somma L.: Via Ospedale, 3 - Tel. (0331) 751.111
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti, comprendenti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. 11.12.1998, n. 509, un tirocinio di almeno 100 ore annue da svolgersi in strutture o servizi pubblici o privati accreditati;

Rilevato che la Scuola suindicata, con D.M. del 16 novembre 2000, ha ottenuto l'abilitazione ad istituire e attivare corsi di specializzazione in psicoterapia;

Richiamata la deliberazione n. 553 del 09.06.2016 con cui si determina in € 500,00 la somma da corrispondere a questa ASST a titolo forfettario da parte di Istituti o Scuole di natura privata per l'attività svolta in occasione della stipula di convenzione per lo svolgimento di corsi di specializzazione in psicoterapia;

Atteso che la citata Scuola ha espresso la disponibilità a corrispondere all'ASST la somma di Euro 500,00 a titolo forfettario per l'attività svolta dall'Azienda con nota inviata via e-mail in data 6.12.2016;

Visto lo schema di convenzione che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile del Procedimento, Dott. Marco Massarotto, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta pervenuta in data 19/12/2016, registrata al progressivo n.1500 ed acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla stipula della convenzione di durata quadriennale per lo svolgimento del tirocinio degli studenti della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Centro Berne", con sede legale in Milano;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Dott. Roberto Gelmi, Direttore Medico del P.O. di Gallarate in sostituzione del Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di stipulare formale convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Centro Berne", con sede legale in Milano, per consentire l'effettuazione di tirocinio degli allievi frequentanti la scuola presso le strutture dell'ASST Valle Olona, alle condizioni tutte contenute nello schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che qui si approva;

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 381.800-699.111
Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.1 / Presidio Osped. Gallarate: Via Pastori, 4 - Tel. (0331) 751.111
Presidio Osped. Angera: Via Bordini, 9 Tel. (0331) 961.111 / Presidio Osped. Somma L.: Via Ospedale, 3 - Tel. (0331) 751.111
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

2° - di precisare che la citata scuola dovrà versare la somma € 500,00 per l'attività svolta da parte dell'ASST per la stipula della convenzione di che trattasi e che la stessa sarà introitata nel conto economico dell'Azienda;

3° - di dare atto che l'onere del presente provvedimento ammonta a € 500,00 e sarà registrato al conto Nisan 4.10.20.30.080.080.00.000 "Altri proventi diversi verso privati" del Conto Economico del Bilancio dell'Azienda – anno 2016;

4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dr. Roberto Gelmi)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dr. Enzo Brusini)

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE

(ASST) della VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1

(D. P. G. R. n. X/4482 del 10/12/2015)

**CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA "CENTRO BERNE" PER LO SVOLGIMENTO DEL
TIROCINIO DEGLI STUDENTI.**

L'anno duemilasedici, addì _____ del mese di _____ in Busto Arsizio,

T R A

L'**Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona** - di seguito più brevemente denominata "Soggetto Ospitante", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e legale rappresentante Dr. Giuseppe Brazzoli, in esecuzione di delibera n. del

E

La **Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Centro Berne"**, con sede in Milano, Piazza Vesuvio, n. 19 – P.IVA n. 05830730965, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentato dal Legale Rappresentante Dr. Fabio Ricardi

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda

Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio il cui assetto è indicato nell'allegato 1 alla deliberazione medesima;

- che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera Sant'Antonio Abate di Gallarate e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;
- che la Legge 18.2.1989, n. 56, disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;
- che l'art. 3 della Legge n. 56/89 subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia o in psicologia, di una specifica formazione professionale, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;
- che la Legge 9.5.1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;
- che il D.M. 11.12.1998, n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 56/89;
- che l'art. 8, del D.M. 11.12.1998, n. 509, prevede che il numero di ore annuali di

- insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;
- che l'articolo 3, punto C.1, dell'ordinanza 16 luglio 2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge n. 56/89, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno;
 - che il "Centro Berne – Scuola di Formazione s.r.l." è stato riconosciuto idoneo con D.M. del 16 novembre 2000 ad istituire ed attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Milano;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto della presente convenzione è il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia degli specializzandi frequentanti il corso medesimo presso il soggetto promotore. Il Soggetto Ospitante, ai sensi della legge 56/89 relativa alle Scuole di Formazione in Psicoterapia, si impegna ad accogliere – su proposta del Soggetto Promotore – sino a due tirocinanti l'anno – presso le strutture e i servizi afferenti l'ASST in cui si svolge attività di psicoterapia. L'ASST si riserva comunque la possibilità di accogliere o meno i tirocinanti in base alla disponibilità delle Strutture Aziendali.

L'attività di tirocinio prevede un impegno orario di 120 ore/anno. L'orario settimanale viene definito d'intesa con i Responsabili della Struttura di assegnazione del tirocinante.

Articolo 2

Al tirocinante, all'atto dell'inserimento presso il Soggetto Ospitante, verrà indicato un tutor designato dal Soggetto Promotore, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e un responsabile aziendale psicoterapeuta, designato dal Responsabile della Struttura di assegnazione.

Articolo 3

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dal Soggetto Ospitante, seguendo le indicazioni del tutor, in coerenza con le disposizioni vigenti presso la struttura di assegnazione ed ai regolamenti generali dell'ASST; nel contatto con i pazienti e con i casi clinici durante lo svolgimento del tirocinio, è tenuto a mantenere il segreto professionale su quanto possa apprendere, mantenendo un comportamento consono all'ambiente, con particolare attenzione al rispetto nel rapporto diretto con i pazienti.

Il tirocinio professionale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, punto C.1, dell'ordinanza 16 luglio 2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha come oggetto l'attività in psicoterapia e, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 11.12.1998, n. 509, avrà la finalità di confrontare la specificità del modello di formazione appreso presso la Scuola di Formazione con la domanda dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento nelle situazioni di emergenza.

Qualora la presenza o l'attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dal Soggetto Ospitante e dalla struttura di assegnazione è facoltà dell'Azienda medesima sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio.

Il provvedimento di revoca o sospensione viene adottato dal Direttore Generale del

Soggetto Ospitante, su proposta del Direttore Sanitario o della Responsabile della struttura di assegnazione e viene tempestivamente comunicato al tirocinante e alla Scuola.

Articolo 4

Il Soggetto Promotore garantisce una adeguata supervisione alle attività di tirocinio degli specializzandi.

Articolo 5

Il Soggetto Promotore si impegna a consentire ai tutors degli allievi tirocinanti la partecipazione gratuita alle attività scientifiche e culturali organizzate dallo stesso.

Articolo 6

La presente convenzione comporta un onere di spesa pari ad € 500,00 a carico del Soggetto Promotore da corrispondere al Soggetto Ospitante a titolo forfettario per l'attività da questo svolta, per la durata dell'intera convenzione.

Articolo 7

Il tirocinio non costituisce rapporto di impiego tra il Soggetto Ospitante e il tirocinante, nè premessa o titolo preferenziale per l'assunzione. Il Soggetto Ospitante non può utilizzare il tirocinante per attività professionali che si configurino come sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva, e dovrà avere cura di non sovrapporre il tirocinio ad altre attività, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche della professione.

Articolo 8

A) Il **soggetto promotore è responsabile della formazione** sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definito dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 e a tal fine si fa carico degli obblighi di

Formazione generale (4 ore) e Formazione Specifica (alto rischio – settore sanità - 12 ore).

B) Il Soggetto Ospitante garantisce al tirocinante una efficace **informazione** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008. Inoltre il Soggetto Ospitante garantisce al tirocinante le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente, sollevando la Scuola da qualsiasi onere di verifica.

Il tirocinante, prima di iniziare il periodo di tirocinio presso il soggetto ospitante, è tenuto a presentare al Servizio SPPMPL della struttura ospitante:

- **attestato di superamento al Corso sulla sicurezza** ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
 - Formazione generale (4 ore) e Formazione Specifica (alto rischio – settore sanità - 12 ore) con allegati i contenuti specifici del corso come da vigente Accordo Stato-Regioni;
- **"Certificato di idoneità alla mansione"** rilasciato da un Medico Competente ai sensi della normativa vigente in materia. E' facoltà del Medico Competente o del Medico Autorizzato del soggetto ospitante sottoporre il tirocinante ad ulteriori analisi ed accertamenti.

Articolo 9

Il Soggetto Promotore assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli allievi sono coperti da assicurazione mediante polizze stipulate a copertura del rischio di infortuni, morte, malattie professionali e responsabilità civile verso terzi che potrebbero determinarsi nell'espletamento del tirocinio.

In caso di incidente o infortunio durante lo svolgimento del tirocinio sarà cura del soggetto promotore, su segnalazione del tirocinante, provvedere alla denuncia dell'evento agli enti assicuratori, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla vigente normativa.

Articolo 10

Il Soggetto Ospitante si impegna a controfirmare, sia ai fini della certificazione della presenza, che dell'attività svolta, il diario regolarmente rilasciato ad ogni studente dalla segreteria della Scuola.

Articolo 11

Il tirocinante:

- dovrà ottemperare a quanto disposto dal Decreto Legislativo n.196/2003 in materia di Privacy e alle disposizioni adottate da questa ASST in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili durante l'espletamento delle attività svolta nell'ambito della struttura, nonché alla puntuale osservanza di quanto previsto nelle "Istruzioni per gli incaricati" di cui all'"Allegato Beta" visionabile sul sito <http://www.asst-valleolona.it/servizi/carta-dei-servizi/informativa-ex-art13-dlgs-n196-del-30-giugno-2003>;
- potrà accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'esecuzione dei compiti espressamente affidati.

Articolo 12

La presente convenzione ha decorrenza dalla data della stipula e validità per un periodo di quattro anni. La stessa potrà essere disdettata da una o dall'altra delle parti a mezzo raccomandata R.R. almeno tre mesi prima della scadenza.

Modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti firmatarie e recepite da apposito atto aggiuntivo.

Articolo 13

In caso di controversie, le parti eleggono la competenza del Foro di Busto Arsizio.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno

riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALLE OLONA

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Giuseppe Brazzoli)

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA "CENTRO BERNE"

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Dr. Fabio Ricardi)

1401 30 DIC 2016

Allegato alla deliberazione N° _____ del _____